



**Ministero dell'Istruzione**

**Istituto Comprensivo Luigi Credaro**  
**Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado**  
Plazal dali Sckòla,77 - 23041 LIVIGNO (SO) -  
Tel: 0342 991400 – e-mail: soic80300t@istruzione.it  
cod. Fisc. 83004310146 - Codice Univoco UFE7UC

---

COMUNICAZIONE N° 88 – Anno Scolastico 2019/2020

**A TUTTI I DOCENTI  
ALLE FAMIGLIE  
AL PERSONALE ATA**

**Oggetto: Decreto Legge n° 22 del 8 aprile 2020.**

Si trasmette il **Decreto Legge n° 22 del 8 aprile 2020** ([LINK](#)).

Il DL individua i casi e i limiti entro i quali il Ministro dell'Istruzione viene delegato, tra l'altro, a regolare con ordinanza ministeriale la conclusione dell'anno scolastico e gli esami di Stato. [art. 1, comma 1]

In sintesi (per quanto di interesse per la didattica, tralasciando altre norme relative alla gestione del personale):

- potranno essere effettuate attività di integrazione e recupero degli apprendimenti di questo anno scolastico nel corso dell'anno scolastico successivo, quale attività didattica ordinaria e a decorrere dal 1° settembre 2020 [art. 1, comma 2];
- l'ordinanza ministeriale definirà i requisiti di ammissione alla classe successiva delle scuole secondarie e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, "tenuto conto del possibile recupero degli apprendimenti di cui al comma 2 e comunque del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62", ovvero **in deroga alla possibile non ammissione in presenza di una o più insufficienze** e del requisito della frequenza per almeno il 75% del monte ore annuo personalizzato; [art. 1, comma 3 a]; per il corrente A.S. viene cioè esclusa la possibilità, peraltro contemplata dal D.Lgs. 62 come semplicemente residuale, di non ammettere gli alunni alla classe successiva o all'esame di Terza Media;
- per quanto riguarda l'**esame di Stato** al termine della Secondaria di Primo Grado:
  - è prevista la deroga rispetto a tutti i requisiti di ammissione, indicati all'art. 5, comma 1 e all'art. 7, comma 4 del D.Lgs. 62/2017: frequenza per almeno il 75% del monte ore annuo personalizzato; effettuazione delle prove INVALSI [art. 1, comma 6];
  - qualora l'attività didattica in presenza riprenda successivamente al 17 maggio (o non riprenda affatto nel corrente A.S.), l'ordinanza ministeriale da emanare prevederà "la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un **elaborato del candidato**, come definito dalla stessa ordinanza, nonché le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale" [art. 1, comma 4 b];
  - qualora invece l'attività didattica in presenza possa riprendere prima del 18 maggio, le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione saranno definite con ordinanza ministeriale, "anche prevedendo l'eliminazione di una o più di esse e rimodulando le modalità di attribuzione del voto finale" [art. 1 comma 3 b];
- qualora per ragioni sanitarie non possano effettuarsi attività in presenza gli scrutini finali potranno svolgersi anche in modalità telematica; [art. 1, comma 4 a].

Sondrio, 14 aprile 2020

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Dott. Gianmaria Toffi**

Documento informatico firmato digitalmente da GIANMARIA TOFFI  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate